

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 172

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALVATO, LIBERTINI, MARCHETTI,
CROCETTA e LOPEZ**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1992

Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di attribuire la titolarità degli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a funzionari dirigenti dell'amministrazione stessa che si rivelino idonei, per professionalità ed esperienza, ad esercitare le funzioni di direzione centrale, dopo avere svolto con perizia quelle di dirigenti degli istituti e servizi penitenziari.

Come è noto, prima dell'entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, la direzione degli uffici centrali dell'allora Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena era affidata a magistrati. La maggior parte di essi, dopo breve periodo, chiedeva il trasferimento ad altri incarichi,

determinando una grave situazione di crisi degli uffici. Le sostituzioni, infatti, avvenivano per lo più con elementi giovani, privi dell'esperienza necessaria in un settore tanto specifico e delicato, i quali a volte avevano appena compiuto i due anni di anzianità — di cui uno di uditorato senza funzioni — richiesti per ricoprire incarichi presso il Ministero. Per questo stesso motivo, venendo a mancare per le funzioni in esame un congruo numero di magistrati anziani e sperimentati, si determinava anche l'anomalo negativo fenomeno della concentrazione in capo alla stessa persona della responsabilità di più uffici centrali.

La situazione sopra descritta ha dato luogo, per anni, ad un'azione amministrati-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

va frammentaria, discontinua e a volte approssimativa, con conseguenze negative sui risultati complessivi della gestione penitenziaria, a causa di fattori che non hanno riscontro in alcun altro settore dell'amministrazione statale.

La situazione testè lamentata è stata solo parzialmente superata dalla citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, che ha istituito, al posto della soppressa Direzione generale, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Alla direzione degli uffici del Dipartimento possono essere infatti nominati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, o funzionari provenienti dalla *ex* carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria. È richiesto il possesso di un'esperienza triennale nello specifico settore.

A nostro parere, un'obiettiva valutazione del livello del personale dell'amministrazione penitenziaria consente di ritenere che in quest'ultima siano presenti le competenze, le capacità e l'affidabilità necessarie per garantire il pieno, soddisfacente assorbimento anche delle funzioni di direzione centrale. Venendo poi tali funzioni a rappresentare il naturale e dovuto sbocco di carriera nell'amministrazione stessa per gli elementi più meritevoli, potranno essere realizzati quegli obiettivi di continuità e selezione da cui non possono che derivare maggiore efficienza per questa importante branca dell'apparato pubblico e maggiore prestigio per gli appartenenti ad essa.

Occorre comunque rilevare che debbono considerarsi superate le ragioni che, con il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187, consigliarono di attribuire al giudice la direzione centrale dell'Amministrazione penitenziaria, essendosi ritenuto che ciò servisse ad evitare eventuali lesioni ai principi dell'ordinamento giuridico nel corso dell'esecuzione della pena. Infatti l'entrata in vigore della legge di riforma penitenziaria 26 luglio 1975, n. 354, con la nuova strutturazione e le nuove attribuzioni della magistratura di sorveglianza, ha realizzato una ben più funzionale e incisiva garanzia di controllo legale sull'intero procedimento di esecuzione penale.

Il presente disegno di legge non innova alle norme relative alla nomina del direttore generale del Dipartimento, ora disciplinata dall'articolo 30, comma 2, della citata legge n. 395 del 1990.

L'accesso dei funzionari dell'Amministrazione penitenziaria agli uffici di direzione centrale è previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, mentre l'articolo 1 stabilisce la necessaria limitazione alla nomina di magistrati alla dirigenza amministrativa nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria salvo, come si è detto, per quanto riguarda il direttore generale.

Nell'articolo 2 sono inoltre analiticamente indicati i criteri da seguire, atti a garantire professionalità, esperienza e attitudini, per la nomina alla dirigenza degli uffici centrali in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

«Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia, salvo per quanto riguarda il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il quale le norme predette continuano ad applicarsi limitatamente alla nomina del direttore generale. Nulla è, altresì, innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati».

Art. 2.

1. Alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono nominati funzionari del ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, che abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nelle funzioni direttive e che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso ai singoli ruoli professionali.

2. Le valutazioni per le nomine dei funzionari ai sensi del comma 1 debbono tenere conto della qualità del servizio prestato, della preparazione professionale acquisita e del rendimento dimostrato nella precedente esperienza di direzione degli istituti penitenziari, nonché dell'attitudine a svolgere le funzioni inerenti alle specifiche competenze dell'ufficio cui essi vengono preposti.